

LEGGE 1 marzo 1968, n. 171
Costituzione della provincia di Pordenone. *(GU n.76 del 22-3-1968)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone.

La circoscrizione territoriale comprende i seguenti comuni:

Andreis - Arba - Arzene - Aviano - Azzano Decimo -
Barcis - Brugnera - Budoia - Caneva - Casarsa - Castelnuovo -
Cavasso Nuovo - Chions - Cimolais - Claut - Clauzetto - Cordenons
- Cordovado - Erto e CassoFanna - Fiume Veneto - Fontanafredda. -
Forgaria del Friuli - Frisanco - Maniago - Meduno -
Montereale Vaicellina - Morsano al Tagliamento - Pasiano di
Pordenone - Pinzano al Tagliamento - Polcenigo - Porcia -
Pordenone - Prata di Pordenone - Pravisdomini - Roveredo in
Piano - Sacile - San Giorgio della Richinvelda - San Martino
al Tagliamento - San Quirino - San Vito al Tagliamento -
Sequals - Sesto al Reghena - Spilimbergo - Tramonti di
Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Valvasone - Vito d'Asio
- Vivaro - Zoppola.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.

Art. 3.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le "pese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 marzo 1968

SARAGAT

MORO - COLOMBO - PIERACCINI- TAVIANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE